



PROVVEDIMENTO Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus

18 marzo 2021

Per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia da Covid-19 è stata istituita, con la [legge n. 35 del 2021](#), la **Giornata nazionale in memoria delle vittime del COVID-19**, fissata il 18 marzo di ogni anno.

Allo scopo vengono previste e disciplinate iniziative celebrative, informative nonché di sostegno economico alla ricerca e garantiti adeguati spazi sul tema nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale (qui [iter](#) e [dossier del Servizio Studi](#)).

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus

La [legge n. 35 del 2021](#) è diretta ad istituire una **giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19**, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca. Esso si compone di **6 articoli**.

Più in particolare **l'articolo 1**, prevede che la Repubblica riconosca il **18 marzo di ciascun anno** come "**Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da coronavirus**", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. Viene poi previsto che in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

Infine viene stabilito che la Giornata nazionale non determini effetti civili ai sensi della [legge n. 260/1949](#).

Viene poi previsto (**art. 2**) che in occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, al fine di commemorare le lavoratrici ed i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs n.165/2001](#) (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della [legge n. 296/2006](#) (*Legge finanziaria 2007*), al fine di sostenere la ricerca scientifica. Tale facoltà è riconosciuta anche ai dipendenti del settore privato.

La definizione delle modalità di applicazione delle disposizioni descritte è rimessa ad decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede che al fine di celebrare la giornata nazionale, venga attribuita allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni..

Ai sensi dell'**articolo 4**, nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus e all'impegno nazionale ed internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Infine **l'articolo 5** rimette alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni del contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale, nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. **L'articolo 6** contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.